

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
<i>I Comunicazioni</i>		
Commissione		
92/C 73/01	ECU.....	1
92/C 73/02	Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)	2
92/C 73/03	Aiuti di Stato — C 58/91 (NN 144/91) — Repubblica federale di Germania	2
<i>II Atti preparatori</i>		
Commissione		
92/C 73/04	Proposta di direttiva del Consiglio sull'aliquota delle accise applicabili ai carburanti derivati da fonti agricole	6
92/C 73/05	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori	7
<i>III Informazioni</i>		
Commissione		
92/C 73/06	Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)	13

(segue)

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
92/C 73/07	Phare — Materiale informatico — Gara d'appalto indetta dalla Comunità economica europea dal governo della Romania per un progetto finanziato nell'ambito del Programma Phare	14
92/C 73/08	Risorse alieutiche — Invito agli eventuali interessati	15
Comitato economico e sociale		
92/C 73/09	Avviso di posti vacanti	17
Rettifiche		
92/C 73/10	Rettifica della comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)	18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (¹)

23 marzo 1992

(92/C 73/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,0704	Scudo portoghese	176,024
Marco tedesco	2,04414	Dollaro USA	1,22440
Fiorino olandese	2,30126	Franco svizzero	1,85803
Sterlina inglese	0,713437	Corona svedese	7,41313
Corona danese	7,93106	Corona norvegese	8,02227
Franco francese	6,93011	Dollaro canadese	1,45826
Lira italiana	1536,27	Scellino austriaco	14,3843
Sterlina irlandese	0,766112	Marco finlandese	5,56735
Dracma greca	236,811	Yen giapponese	163,666
Peseta spagnola	129,024	Dollaro australiano	1,60957
		Dollaro neozelandese	2,22618

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio, del 18 dicembre 1978 (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).
Decisione 80/1184/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1980 (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione, del 19 dicembre 1980 (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario del 16 dicembre 1980 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio, del 16 dicembre 1980 (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del Consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)

(92/C 73/02)

Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE dall'Italia come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.

Numero distintivo:

88/378 — I — 0037 Istituto italiano sicurezza dei giocattoli, Via del Ricardo n. 18, I-20128 Milano, tel. (02) 26 30 02 70; telefax (02) 26 30 02 78.

La Commissione assicura l'aggiornamento della presente lista ⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 154 del 23. 6. 1990, pag. 3.
GU n. C 162 del 3. 7. 1990, pag. 25.
GU n. C 278 del 6. 11. 1990, pag. 3.
GU n. C 320 del 20. 12. 1990, pag. 3.
GU n. C 13 del 19. 1. 1991, pag. 3.
GU n. C 32 del 7. 2. 1991, pag. 6.
GU n. C 68 del 16. 3. 1991, pag. 3.
GU n. C 264 del 10. 10. 1991, pag. 4.
GU n. C 272 del 17. 10. 1991, pag. 3.
GU n. C 279 del 26. 10. 1991, pag. 4.
GU n. C 282 del 29. 10. 1991, pag. 12 (rettifica).
GU n. C 307 del 27. 11. 1991, pag. 3.
GU n. C 25 dell'1. 2. 1992, pag. 3.

AIUTI DI STATO

C 58/91 (NN 144/91)

Repubblica federale di Germania

(92/C 73/03)

(Articoli 92, 93 e 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati, in merito agli aiuti concessi dal governo tedesco alle imprese Carl Zeiss Jena, Jenoptik e Jenaer Glaswerk

Con la lettera qui di seguito riportata la Commissione ha informato il governo tedesco della sua decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

«In seguito a varie richieste di informazioni il governo tedesco ha comunicato alla Commissione, con lettera del 22 ottobre 1991, le condizioni relative alla privatizzazione delle imprese Jenoptik, Carl Zeiss Jena e Jenaer Glaswerk.

Il contratto di vendita tra la Treuhandanstalt (THA), i Länder Baden-Württemberg e Thüringen, e le imprese

Jenoptik Carl Zeiss Jena, Carl Zeiss Oberkochen, Jenaer Glaswerk e Schott Glaswerke è stato concluso il 25 giugno 1991. In forza di tale contratto l'impresa Jenoptik Carl Zeiss Jena viene scissa in due società:

— Carl Zeiss Jena (CZJ) e

— JENOPTIK.

L'impresa Jenaer Glaswerk mantiene invece il proprio nome.

Il contratto prevede vari interventi con fondi pubblici, alcuni dei quali potrebbero di fatto costituire un aiuto:

- THA verserà 110 milioni di marchi tedeschi a favore di CZJ sotto forma di capitale;
- THA verserà al Land Thüringen 477 milioni di marchi tedeschi destinati ad essere trasferiti a CZJ; una quota di detta somma verrà utilizzata per compensare le perdite di CZJ previste per i prossimi cinque anni; un'altra quota, destinata a finanziare il rilevamento parziale delle attività di Jenoptik Carl Zeiss Jena da parte di CZJ, potrebbe a sua volta costituire un aiuto, a meno che non sia provato che detta somma è compensata da una maggiorazione del prezzo di vendita delle attività in questione;
- JENOPTIK (ex Jenoptik Carl Zeiss Jena, previo scorporo delle attività centrali assorbite da CZJ) sarà di proprietà del Land Thüringen, al quale THA verserà 921 milioni di marchi tedeschi destinati al rimborso dei prestiti, al finanziamento dei licenziamenti e pensionamenti e alla copertura delle perdite iniziali;
- JENOPTIK riceverà inoltre 800 milioni di marchi tedeschi dai fondi propri del Land Thüringen, con i quali finanzia la propria ristrutturazione;
- THA e il Land Thüringen sono disposti a versare a JENOPTIK una cifra massima di 300 milioni di marchi tedeschi per la copertura di eventuali perdite supplementari non previste nei primi cinque anni;
- THA trasferirà al Land Thüringen 240 milioni di marchi tedeschi destinati a dotare di capitale Jenaer Glaswerk e a coprire le perdite fino al 31 dicembre 1994; in tale contesto si chiede al governo tedesco di informare la Commissione circa l'importo rappresentato dai debiti pregressi ("Altschulden") in detta somma;
- il Land Thüringen verserà a Jenaer Glaswerk 45 milioni di marchi tedeschi su fondi propri;
- THA è disposta a coprire parte delle eventuali perdite supplementari registrate da Jenaer Glaswerk in detto periodo.

A parte dette misure, che la Commissione ritiene costituiscano aiuti, la Commissione desidererebbe ricevere informazioni su taluni altri interventi per accertare se implicino un aiuto supplementare:

- il condono dell'imposta per responsabilità ambientali a favore di JENOPTIK, CZJ e Jenaer Glaswerk: si chiede al governo tedesco di confermare che, conformemente alla decisione della Commissione sulle attività di THA, solo le attività inquinanti svolte anteriormente al 1° luglio 1990, beneficiano di tale condono;
- il condono dei debiti risultanti dal sistema precedente, pari a 992 milioni di marchi tedeschi per JENOPTIK e a parte della somma di 240 milioni di marchi tedeschi per Jenaer Glaswerke: si chiede al governo tedesco di confermare che detto condono è operato rispettando le condizioni della decisione della Commissione sulle attività di THA;
- il prezzo pagato da CZJ per le attività riprese dall'ex Jenoptik Carl Zeiss Jena, inizialmente stabilito in 140 milioni di marchi tedeschi e successivamente ridotto a 115 milioni di marchi tedeschi: si chiede al governo tedesco di informare la Commissione sulle modalità del calcolo che ha permesso di determinare detta cifra;
- il governo tedesco è invitato inoltre ad informare la Commissione sul modo in cui sono stati determinati i prezzi simbolici pagati da Carl Zeiss Oberkochen per l'acquisto del 51 % di CZJ e da Schott Glaswerke per l'acquisto del 51 % di Jenaer Glaswerk; la Commissione desidera altresì essere informata sul prezzo e sulle condizioni alle quali Carl Zeiss Oberkochen acquisterà da JENOPTIK il rimanente 49 % di CZJ e, rispettivamente, Schott Glaswerke acquisterà dal Land Thüringen il rimanente 49 % di Jenaer Glaswerk;
- la Commissione desidera altresì essere informata dettagliatamente sul modo in cui la rinuncia ai propri diritti da parte di Carl Zeiss Stiftung trova riflesso nei prezzi di vendita e nelle varie misure di cui sopra;
- più in generale, la Commissione desidera sapere se il contratto in questione sia il risultato di un'offerta aperta e incondizionata o se la decisione sia stata ispirata essenzialmente dall'intento di ottenere la riunificazione di Carl Zeiss.

In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione ritiene che le varie misure di aiuti ricadano sotto il disposto dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CEE.

CZJ, Jenaer Glaswerk e, almeno in parte, JENOPTIK produrranno e venderanno sin dall'inizio strumenti ottici, vetro d'ottica e lenti speciali. La loro produzione è destinata ad aumentare nel corso degli anni fino al momento in cui la totalità della forza lavoro non sia reimpiegata in attività produttive. Va inoltre sottolineato che JENOPTIK svolgerà attività di ricerca su contratto, attraendo investimenti ad alta tecnologia nella zona di Jena, attività che possono a loro volta falsare la concorrenza ed incidere sugli scambi tra Stati membri. La Commissione desidera avere informazioni più dettagliate sulla ristrutturazione, sulla produzione prevista per i prossimi cinque anni in termini di quantità e di tipo di prodotti per quanto riguarda CZJ, JENOPTIK e Jenaer Glaswerk, nonché sulle prospettive di efficienza economico-finanziaria di dette imprese. La Commissione desidera altresì ricevere informazioni sulla definizione delle "attività centrali" riprese da CZJ e sul tipo di attività residue produttive e altre che saranno svolte da JENOPTIK. La Commissione desidera inoltre sapere con quali strumenti JENOPTIK intende richiamare investimenti nella zona di Jena. Infine, la Commissione sottolinea che non è stata fornita alcuna indicazione circa le attività future di Jenaer Glaswerk, né sulla forza lavoro di detta impresa.

La Commissione ha inoltre condotto un'indagine preliminare sulle possibilità di applicare alle varie misure di aiuti una delle esenzioni previste dall'articolo 92.

La Commissione osserva che le misure di ristrutturazione intraprese dalle tre società beneficeranno altresì di aiuti previsti da regimi generali già approvati, purché soddisfino i requisiti per l'ammissione.

La Commissione osserva altresì che l'aiuto pari a 921 milioni di marchi tedeschi a favore di JENOPTIK comprende un versamento di 521 milioni di marchi tedeschi a favore dei lavoratori in esubero, nonché un versamento di 300 milioni di marchi tedeschi a favore del fondo pensioni dei lavoratori per il periodo precedente il 28 febbraio 1991. La Commissione ritiene che i due aiuti suddetti vadano a favore dei lavoratori dell'ex Jenoptik Carl Zeiss Jena senza influire negativamente sugli scambi comunitari in misura contraria al comune interesse e che pertanto possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

Per quanto riguarda gli aiuti rimanenti, la Commissione ritiene che, in base alle informazioni attualmente a sua disposizione, non possano beneficiare di una delle deroghe di cui all'articolo 92 del trattato.

La Commissione ha pertanto deciso di iniziare nei confronti di detti aiuti la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato.

Nel quadro di detta procedura, la Commissione invita il governo tedesco a trasmetterle le sue osservazioni, nonché tutte le informazioni relative agli aiuti in causa e in

particolare le risposte alle domande specifiche rivolte nella presente lettera, nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della medesima.

La Commissione fa inoltre presente al governo tedesco che, in base alla recente sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia il 14 febbraio 1990 nella causa C-301/87 (Boussac), in caso di mancata risposta o di risposta insufficiente la Commissione può adottare una decisione finale ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE valutando nel merito la compatibilità del regime di aiuti in questione unicamente in base alle informazioni a sua disposizione e decidendone eventualmente la soppressione e imponendone il rimborso.

La Commissione sottolinea che il contratto di vendita di cui sopra è stato concluso nel giugno 1991, ma che la maggior parte degli aiuti devono essere versati progressivamente alle tre imprese beneficiarie. La Commissione richiama l'attenzione del governo tedesco sull'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE e gli chiede di confermare, entro dieci giorni lavorativi dalla notifica della presente lettera il proprio impegno ad astenersi dal versare qualsivoglia aiuto che rientri nella procedura in oggetto finché la Commissione non abbia adottato una decisione finale che autorizzi detto versamento. In caso di mancata conferma, la Commissione si riserva il diritto di adottare una decisione che chieda al governo tedesco di sospendere i propri versamenti (vedi lettera della Commissione del 4 marzo 1991 indirizzata agli Stati membri relativa alle procedure di notifica dei progetti di aiuti nonché alle procedure applicabili qualora un aiuto sia versato in violazione delle norme di cui all'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE).

Inoltre la Commissione richiama l'attenzione del governo tedesco sulla comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 318, pagina 3, del 24 novembre 1983, in base alla quale la Commissione può esigere dalle imprese che ne avessero indebitamente beneficiato il rimborso di ogni aiuto concesso illegalmente, ossia senza attendere la decisione finale della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE.

La soppressione degli aiuti comporta l'obbligo di rimborsarli, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca, in particolare alle norme in materia di interessi di mora sui crediti dello Stato, che decorrono dalla data di erogazione degli aiuti illegali in questione. La misura si impone per ripristinare la situazione precedente⁽¹⁾, eliminando tutti i vantaggi finanziari di cui le imprese beneficiarie avessero indebitamente fruito dalla data del versamento degli aiuti illegali.

⁽¹⁾ Sentenza del 21 marzo 1990 nella causa C-142/87, Tube-meuse.

La Commissione invita le autorità tedesche ad informare senza indugio le imprese beneficiarie del regime in causa dell'inizio della presente procedura e delle conseguenze risultanti dall'obbligo dell'eventuale rimborso degli aiuti indebitamente riscossi.

La Commissione informa il governo tedesco che inviterà gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni mediante comunicazione pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

La Commissione invita gli altri Stati membri e i terzi interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in questione, entro un mese dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, inviandole al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Le osservazioni saranno comunicate al governo tedesco.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di direttiva del Consiglio sull'aliquota delle accise applicabili ai carburanti derivati da fonti agricole

(92/C 73/04)

COM(92) 36 def.

(Presentata dalla Commissione il 5 marzo 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che i carburanti di origine agricola offrono soluzioni vantaggiose nel quadro tanto della politica agraria, quanto della politica energetica della Comunità;

considerando che, per limitare le emissioni nocive, è opportuno incoraggiare lo sviluppo e l'impiego di carburanti meno inquinanti;

considerando che è universalmente riconosciuto che i carburanti ottenuti da prodotti agricoli hanno un effetto globalmente positivo sull'ambiente;

considerando che è necessario prevedere un incentivo finanziario per incoraggiare lo sviluppo di tali carburanti e garantire un'espansione solida e duratura del loro mercato;

considerando che la maniera più efficace per fornire tale incentivo è quella di ridurre l'aliquota d'accisa da applicare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni relative all'imposizione fiscale dei carburanti per autotrazione, contenute nella direttiva del Consiglio ... relativa al ravvicinamento delle aliquote delle accise sugli oli minerali e nella direttiva del Consiglio ... relativa all'armonizzazione delle strutture delle

accise sugli oli minerali, gli Stati membri applicano a determinati carburanti per autotrazione ottenuti da prodotti agricoli un'aliquota d'accisa ridotta, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, i prodotti a cui si applica l'aliquota ridotta sono:

- 1) l'alcole etilico ottenuto da prodotti agricoli o di origine vegetale (denominato in appresso bioetanolo), appartenente alla sottovoce 2207 20 00 10/80 della tariffa integrata delle Comunità europee, utilizzato direttamente o modificato chimicamente;
- 2) l'alcole metilico (metanolo), appartenente al codice 2905 11 00 della nomenclatura combinata, ottenuto da prodotti di origine agricola o vegetale, utilizzato direttamente o modificato chimicamente;
- 3) gli oli vegetali appartenenti ai codici 1507, 1508, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515 della nomenclatura combinata;
- 4) gli oli vegetali, modificati chimicamente, appartenenti al codice 1518 della nomenclatura combinata.

Articolo 3

1. L'aliquota d'accisa applicabile al bioetanolo non supera il 10 % dell'aliquota d'accisa applicabile alla benzina senza piombo nello Stato membro considerato.

2. L'aliquota d'accisa applicabile al metanolo di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non supera il 10 % dell'aliquota d'accisa applicabile alla benzina senza piombo nello Stato membro considerato.

3. L'aliquota d'accisa applicabile agli oli vegetali, siano essi modificati chimicamente o meno, non supera il 10 % dell'aliquota d'accisa applicabile al gasolio per autotrazione nello Stato membro considerato.

Articolo 4

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per controllare la fabbricazione, il deposito, la miscelazione e la distribuzione di questi prodotti e provvedono in particolare a che tutte le operazioni siano conformi al regime generale per il controllo dei prodotti soggetti ad accise, secondo quanto prescritto nella direttiva del Consiglio ...

Articolo 5

Ogni due anni, e per la prima volta anteriormente al 31 dicembre 1997, la Commissione presenta al Consiglio una relazione di valutazione del presente provvedimento,

vertente in particolare sugli aspetti fiscali, economici, agricoli, energetici, industriali ed ecologici.

Articolo 6

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente le clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori

(92/C 73/05)

COM(92) 66 def. — SYN 285

(Presentata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 149 paragrafo 3 del trattato CEE il 5 marzo 1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, segnatamente l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che è opportuno adottare misure destinate a creare progressivamente il mercato unico nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle clausole utilizzabili nei contratti conclusi tra il fornitore di beni o servizi e l'acquirente presentano notevoli disparità, con il risultato che i mercati nazionali dei beni e dei servizi venduti ai consumatori differiscono l'uno dall'altro e possono manifestarsi distorsioni di con-

correnza tra fornitori di beni e servizi soprattutto in caso di commercializzazione in altri Stati membri;

considerando in particolare che le leggi nazionali degli Stati membri relative alle clausole inique nei contratti stipulati con i consumatori presentano accentuate divergenze, e che lo stesso si può affermare circa le disposizioni giuridiche nazionali relative all'obbligo del venditore di beni di garantire la qualità dei beni stessi, la loro idoneità allo scopo per il quale sono venduti e la loro conformità all'oggetto del contratto, e circa quelle relative all'obbligo del prestatore di servizi di garantire l'esecuzione degli stessi;

considerando che spetta agli Stati membri fare in modo che clausole inique non siano incluse nei contratti stipulati con i consumatori;

considerando che normalmente i consumatori non conoscono le norme giuridiche che negli Stati membri diversi dai loro disciplinano i contratti per la vendita di beni o servizi, e che tale difficoltà può distoglierli dall'acquistare direttamente beni o servizi in un altro Stato membro;

considerando che per facilitare la creazione di un mercato unico e per tutelare il cittadino che acquista, in qua-

lità di consumatore, beni o servizi mediante contratti soggetti alle leggi di Stati membri diversi da quello in cui risiede, è indispensabile eliminare le clausole inique da tali contratti;

considerando che in questo modo i venditori di beni e servizi saranno facilitati nelle loro attività commerciali sia nel proprio Stato che in tutto il mercato unico e che sarà stimolata la concorrenza tra venditori, contribuendo così a maggiori possibilità di scelta per i cittadini comunitari in quanto consumatori;

considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori ⁽¹⁾ hanno rilevato l'importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali inique e che tale protezione deve essere assicurata mediante leggi e regolamenti armonizzati a livello comunitario o adottati direttamente a tale livello;

considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo «Protezione degli interessi economici del consumatore» dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore, in particolare dai contratti di adesione e dall'esclusione abusiva dai contratti di diritti essenziali;

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando disposizioni giuridiche uniformi in merito alle clausole inique e che tali disposizioni devono applicarsi a tutti i contratti stipulati con il consumatore, siano essi conclusi per iscritto o oralmente e (se conclusi per iscritto) per mezzo di uno o più documenti;

considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando disposizioni giuridiche che si applicano a tutte le clausole inique e che al riguardo è opportuno distinguere in un contratto individuale fra le clausole che sono state oggetto di negoziato individuale e le clausole che non sono state oggetto di un tale negoziato;

considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l'interpretazione più favorevole al consumatore;

considerando che gli Stati membri devono garantire che clausole inique non siano inserite in contratti conclusi con i consumatori da parte di un professionista e che se, ciò nonostante, tali clausole sono inserite, esse devono

considerarsi nulle, mentre le restanti clausole restano valide e il contratto è sempre vincolante per le parti in ordine a queste ultime condizioni, qualora possa sussistere anche senza le disposizioni nulle;

considerando che è opportuno individuare taluni tipi di clausole che non devono mai essere inserite nei contratti proposti ai consumatori;

considerando che in alcuni casi esiste la possibilità di privare il consumatore della protezione accordata dalla presente direttiva designando legge applicabile al contratto la legge di uno Stato terzo e che di conseguenza è opportuno prevedere che le disposizioni adottate per applicare la presente direttiva disciplinino obbligatoriamente la situazione in questione;

considerando che non è esaustivo l'elenco delle clausole considerate comunque inique quando non sono state oggetto di negoziato individuale con il consumatore;

considerando che le persone o le organizzazioni che in base alla legge nazionale hanno un interesse legittimo a tutelare il consumatore, devono avere la possibilità di avviare un procedimento in merito alle clausole contrattuali redatte in vista di un loro impiego generalizzato nei contratti da stipularsi con i consumatori e in particolare in merito alle clausole inique, davanti all'autorità giudiziaria oppure davanti all'autorità amministrativa competente a decidere dei reclami o a iniziare adeguate azioni giudiziarie;

considerando che l'autorità giudiziaria o amministrativa deve avere il potere di disporre o ottenere l'annullamento delle clausole inique contenute nei contratti stipulati con i consumatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole inique nei contratti stipulati fra un professionista e un consumatore.

2. La presente direttiva non si applica ai contratti di lavoro, ai contratti relativi ai diritti di successione, ai contratti relativi allo statuto familiare né ai contratti relativi alla costituzione e agli statuti delle società.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende:

- a) per «clausole inique»: le clausole di un contratto quali sono definite agli articoli 3 e 4;
- b) per «consumatore»: la persona fisica che nelle transazioni soggette alla presente direttiva agisca per fini che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale;

⁽¹⁾ GU n. C 92 del 25. 4. 1975, pag. 1 e GU n. C 133 del 3. 6. 1981, pag. 1.

c) per «professionista»: la persona fisica o morale che, nelle transazioni oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, segnatamente fornitura, sia essa pubblica o privata, o vendita, locazione e qualsiasi altra forma di messa a disposizione di apparecchiature da parte di tali fornitori.

Articolo 3

1. Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera vessatoria se di per sé o in combinazione con altre clausole dello stesso contratto o di un contratto diverso da cui dipenda, incompatibilmente con i dettami della buona fede,

— determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci derivanti dal contratto;

oppure

— rende l'esecuzione del contratto significativamente diversa da quanto il consumatore potrebbe legittimamente attendersi.

2. Si considera che una clausola non sia stata oggetto di negoziato individuale quando è stata redatta preventivamente, e il consumatore non ha di fatto potuto esercitare alcuna influenza sul suo contenuto, segnatamente nel quadro di un contratto di adesione.

Il fatto che taluni elementi di una clausola o che una clausola isolata siano stati oggetto di negoziato individuale non esclude l'applicazione di tale articolo qualora una valutazione globale porti alla conclusione che si tratta comunque di sottomissione a un contratto di adesione.

Qualora il professionista affermi che una clausola è stata oggetto di negoziato individuale, si assume pienamente l'onere della prova.

3. In allegato alla presente direttiva è riportato un elenco non esaustivo di clausole da considerarsi comunque inique qualora non siano state oggetto di negoziato individuale. Le clausole figuranti alle lettere a), b), c) e p) del punto 1 dell'allegato sono considerate inique anche quando sono state oggetto di negoziato individuale.

Articolo 4

1. Una clausola contrattuale, che sia stata o meno oggetto di negoziato individuale, si considera parimenti vessatoria se di per sé o in combinazione con una o più altre clausole del contratto o di un contratto diverso da cui dipenda

— rende l'esecuzione del contratto eccessivamente svantaggiosa per il consumatore,

oppure

— è stata imposta al consumatore facendo leva sul potere economico del professionista e/o sulla debolezza economica e/o intellettuale del consumatore stesso.

2. Nei casi previsti dal presente articolo, il carattere vessatorio di una clausola contrattuale è stabilito in rapporto al tempo in cui il contratto è stato stipulato, alle relative circostanze del momento e a tutte le altre condizioni contrattuali.

3. Il presente articolo non reca pregiudizio alle disposizioni nazionali concernenti la validità dei contratti.

Articolo 5

1. Nel caso di contratti di cui tutte o parte delle clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l'interpretazione più favorevole al consumatore. In caso di contraddizione fra le clausole prestaminate e le clausole aggiunte al momento della conclusione del contratto, sono queste ultime che prevalgono.

2. Indipendentemente dal loro carattere vessatorio o meno, le clausole che non sono state oggetto di negoziato individuale si considerano accettate dal consumatore soltanto se ha avuto l'effettiva possibilità di prenderne conoscenza prima della conclusione del contratto.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le necessarie misure affinché sia garantito al consumatore, in quanto acquirente in un contratto per la vendita di beni, il diritto di ricevere beni conformi all'oggetto del contratto e idonei allo scopo per il quale sono stati venduti, nonché di presentare reclamo, entro scadenze sufficientemente ampie, per gli eventuali difetti intrinseci dei beni stessi.

2. Nel quadro dell'esercizio di tali diritti, gli Stati membri adottano le necessarie misure affinché sia garantita al consumatore la scelta fra i seguenti mezzi posti a sua disposizione

— rimborso dell'intero prezzo di acquisto,

— sostituzione dei beni,

— riparazione dei beni a spese del venditore,

— riduzione del prezzo se il consumatore accetta i beni,

nonché il diritto a essere indennizzato per i danni subiti e derivanti dal contratto.

3. Nei casi in cui il venditore trasmette al consumatore la garanzia del fabbricante dei beni, gli Stati membri adottano le necessarie misure affinché sia garantito al consumatore il diritto di beneficiare della garanzia del fabbricante per un periodo di dodici mesi o per un periodo pari alla normale durata dei beni, qualora sia inferiore a dodici mesi, e di chiedere al venditore o al fabbricante il risarcimento dei costi sostenuti per ottenere l'attuazione di tale garanzia.

4. Gli Stati membri adottano le necessarie misure affinché sia garantito al consumatore, in quanto acquirente in un contratto per la fornitura di servizi, il diritto di:

- ricevere tali servizi al momento concordato e in modo adeguatamente efficiente,
- avere la garanzia del fornitore che quest'ultimo possieda la competenza e l'esperienza necessarie per fornire i servizi nel modo specificato nel precedente capoverso.

Articolo 7

Gli Stati membri devono:

- vietare l'inserimento di clausole inique in qualsiasi contratto concluso da professionisti con consumatori, indipendentemente dalla legge applicabile; il divieto non pregiudica il diritto del venditore di ottenere risarcimento dal proprio fornitore;
- stabilire che se vengono inserite in un contratto di questo tipo nonostante il divieto, le clausole inique sono nulle, mentre le altre condizioni del contratto restano valide e il contratto è sempre vincolante per le parti in ordine a queste ultime condizioni, qualora possa continuare ad esistere anche senza le disposizioni nulle.

Articolo 8

1. Nell'interesse dei consumatori e degli utenti, degli operatori economici e del pubblico, gli Stati membri devono garantire che esistano mezzi adeguati ed efficaci per controllare le clausole inique incluse nei contratti di vendita di beni o fornitura di servizi stipulati con i consumatori.

2. Tali mezzi devono comprendere disposizioni in base alle quali le persone o le organizzazioni che a norma del diritto nazionale hanno un interesse legittimo a tutelare i consumatori, possano intentare azioni davanti all'autorità giudiziaria o amministrativa competente a decidere sulla conformità alle disposizioni della presente direttiva delle clausole contrattuali redatte in vista di un loro impiego generalizzato, indipendentemente dalla loro effettiva inclusione o meno nei contratti individuali.

3. Le azioni menzionate al paragrafo precedente possono essere congiuntamente dirette contro più persone che utilizzano o si apprestano a utilizzare o ancora raccomandano l'utilizzazione delle stesse clausole contrattuali generali o di clausole identiche; la decisione presa dalle autorità competenti è vincolante per tutte queste persone.

4. Nel quadro delle azioni menzionate ai paragrafi precedenti, le autorità competenti valutano il carattere iniquo delle clausole in questione alla luce dell'elenco di clausole tipo figurante in allegato e, accessoriamente, applicando i criteri elencati all'articolo 3, paragrafo 1.

Articolo 9

Entro il 31 dicembre 1997 la Commissione presenterà al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sull'applicazione della presente direttiva.

Articolo 10

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 31 dicembre 1992 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni si applicano a tutti i contratti conclusi con i consumatori dopo il 31 dicembre 1992.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno espresso riferimento alla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto nazionale che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

ALLEGATO

1. Sono inique le clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

- a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o lesione personale del consumatore, causate da un atto o da un'omissione di tale professionista;
- b) escludere o limitare i diritti legali del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di totale o parziale inadempimento o di adempimento difettoso di un qualsiasi obbligo contrattuale, segnatamente i diritti enunciati all'articolo 6 della presente direttiva;
- c) prevedere, all'atto della sottoscrizione del contratto, un impegno definitivo del consumatore e un impegno non definitivo del professionista;
- d) permettere al professionista di trattenere somme versate dal consumatore qualora quest'ultimo rinunci a concludere o a eseguire il contratto, senza prevedere il diritto per il consumatore di essere risarcito dal professionista per un importo doppio qualora sia quest'ultimo che recede dal contratto;
- e) autorizzare il professionista a rescindere a sua discrezione il contratto qualora la stessa facoltà non sia riconosciuta al consumatore, nonché di permettere al professionista di trattenere le somme versate dal consumatore qualora sia il professionista che rescinde il contratto;
- f) autorizzare il professionista a porre fine unilateralmente e senza un ragionevole preavviso ad un contratto di durata indeterminata;
- g) prorogare automaticamente un contratto di durata determinata in assenza di manifestazione contraria del consumatore qualora sia stata fissata una data eccessivamente lontana dalla scadenza del contratto quale data limite per esprimere la volontà del consumatore;
- h) constatare in modo irrefutabile l'adesione del consumatore ad altre stipulazioni contrattuali;
- i) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- j) autorizzare il professionista a modificare unilateralmente alcune caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire;
- k) stabilire che il prezzo dei beni sia determinato al momento della consegna, oppure permettere al venditore di beni o al fornitore di servizi di aumentare il prezzo senza che il consumatore abbia il diritto corrispondente di recedere dal contratto se il prezzo finale è troppo elevato in rapporto al prezzo concordato al momento della conclusione del contratto;
- l) permettere al professionista di stabilire se il bene venduto o il servizio prestato è conforme a quanto stipulato nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo di interpretare una clausola qualsiasi del contratto;
- m) limitare l'obbligo del professionista di rispettare gli impegni assunti dai suoi mandatarî;
- n) obbligare il consumatore ad adempiere tutti i suoi obblighi anche in caso di mancato adempimento degli obblighi incombenti al professionista;
- o) prevedere la possibilità per il professionista di cedere a terzi il contratto senza l'accordo del consumatore, qualora ne possano risultare inficiate le garanzie per il consumatore stesso;
- p) imporre al consumatore che non adempie i suoi obblighi un indennizzo per un importo sproporzionatamente elevato e/o senza prevedere che un indennizzo dello stesso ordine di grandezza sia dovuto dal professionista che non adempie i suoi obblighi;

- q) limitare i mezzi giuridici a disposizione del consumatore, segnatamente la possibilità di chiedere la recessione dal contratto qualora il professionista non adempia i suoi obblighi o compensare un debito contratto con il professionista con un credito aperto con lo stesso;
 - r) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore, segnatamente obbligando lo stesso a rivolgersi esclusivamente a una giurisdizione di arbitrato, limitando le possibilità di prova a disposizione del consumatore o imponendo a quest'ultimo un onere di prova che, per legge, incomberebbe a un'altra parte del contratto;
2. a) la lettera f) del primo paragrafo non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di porre fine unilateralmente e senza preavviso a un contratto di durata indeterminata a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare immediatamente l'altra o le altre parti contraenti;
- b) la lettera i) del primo paragrafo non si oppone a clausole con cui il fornitore di servizi finanziari si riserva il diritto di modificare senza preavviso il tasso di interesse di un prestito o di un credito da lui concesso o l'importo di tutti gli altri oneri relativi a servizi finanziari a condizione che sia fatto obbligo al professionista di informare il più rapidamente possibile l'altra o le altre parti contraenti e che queste ultime siano libere di recedere immediatamente dal contratto;
- c) le lettere f) e i) del primo paragrafo non si applicano:
- alle operazioni di borsa e
 - ai contratti per l'acquisto di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera;
- d) la lettera j) del primo paragrafo non si oppone alle clausole con cui il professionista si riserva il diritto di procedere a modifiche rese necessarie dal progresso tecnico a condizione che non ne risultino un aumento del prezzo o una diminuzione della qualità e che le clausole riservino al consumatore la possibilità di menzionare le condizioni cui subordina il suo impegno;
- e) la lettera k) del primo paragrafo non si oppone alle clausole di indicizzazione dei prezzi, se permesse dalla legge, a condizione che le modalità di variazione vi siano esplicitamente descritte.
-

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Risultati delle gare (aiuto alimentare comunitario)

(92/C 73/06)

In applicazione dell'articolo 9, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 204 del 25 luglio 1987, pagina 1)

17 marzo 1992

Decisione/ Regolamento (CEE) n.	Azione n.	Par- tita	Beneficiario	Prodotto	Quantità (t)	Stadio consegna	Nu- mero dei concor- renti	Aggiudicatario	Prezzo di aggiudica- zione (ECU/t)
532/92	1084/91	A	Egitto	HTOUR	1 000	EMB	4	Cebag — AD Zwolle (NL)	676,80
	1086/91	B	Egitto	HTOUR	1 000	EMB	4	Cebag — AD Zwolle (NL)	678,62
	1088/91	C	Egitto	HTOUR	2 000	EMB	7	Vandemoortele — Izegem (B)	576,27
	1089/91	D	Egitto	HTOUR	2 000	EMB	7	Cebag — AD Zwolle (NL)	574,25
531/92	1016/91	A	Egitto	BLT	20 000	EMB	8	Richco — Rotterdam (NL)	108,48
	1017/91	B	Egitto	BLT	20 000	EMB	8	Richco — Rotterdam (NL)	110,48
	1018/91	C	Egitto	BLT	20 000	EMB	8	Richco — Rotterdam (NL)	110,98
533/92	836-838/91	A	ONG/Etiopia	BLT	2 430	EMB	5	Richco — Rotterdam (NL)	130,48
	936-937/91	B	ONG/Etiopia	BLT	3 264	EMB	5	Richco — Rotterdam (NL)	130,48

BLT: Frumento tenero
FBLT: Farina di frumento tenero
CBL: Riso lavorato a grani lunghi
CBM: Riso lavorato a grani medi
CBR: Riso lavorato a grani tondi
BRI: Rotture di riso
FHAF: Fiocchi d'avena
SU: Zucchero
ME: Frumento segalato
SOR: Sorgho
DUR: Frumento duro
GDUR: Semolino di frumento duro

MAI: Granturco
FMAI: Farina di granturco
GMAI: Semola di granturco
SMAI: Semola di granturco
LENP: Latte intero in polvere
LEP: Latte scremato in polvere
LEPv: Latte scremato in polvere vitaminizzato
CT: Concentrato di pomodoro
B: Burro
BO: Butteroil
HOLI: Olio d'oliva
HCOLZ: Olio di colza raffinato

HPALM: Olio di palma semiraffinato
HTOUR: Olio di girasole raffinato
CB: Corned beef
RsC: Uva secca di Corinto
BABYF: Babyfood
PA: Paste alimentari
FEQ: Favette (*Vicia Faba Equina*)
FMA: Fave (*Vicia Faba Major*)
DEB: Reso porto di sbarco — franco banchina
DEN: Reso porto di sbarco — ex-ship
EMB: Reso porto d'imbarco
DEST: Franco destino
SAR: Sardine

Phare — Materiale informatico**Gara d'appalto indetta dalla Comunità economica europea dal governo della Romania per un progetto finanziato nell'ambito del Programma Phare**

(92/C 73/07)

Titolo del progetto:

Materiale informatico per l'Agenzia nazionale rumena per la privatizzazione

1. Partecipazione e origine

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri della Comunità economica europea, della Bulgaria, della Cecoslovacchia, della Polonia, della Romania, dell'Ungheria, dell'Albania e degli Stati Baltici.

Le forniture devono essere originarie degli Stati sopra indicati.

2. Oggetto

Fornitura, in 1 lotto, di materiale informatico per l'Agenzia nazionale rumena per la privatizzazione.

3. Fascicolo di gara

Il fascicolo di gara, redatto in lingua inglese, può essere richiesto gratuitamente ai seguenti indirizzi:

- a) Commissione delle Comunità europee, DG I - Servizio operativo Phare, rue de la Loi 84-86 (L84 - 4/21), B-1049 Bruxelles, telex 21877 COMEU B, telefax 236 42 51;
- b) Uffici stampa delle Comunità europee di:

D-5300 Bonn, Zitelfmannstraße 22 [Tel. (49) 228 53 00 90; Telefax (49) 22 85 30 09 50],

NL-2594 AG Den Haag, E.V.D., afdeling PPA, Bezuidenhoutseweg 151 [tel. (31-70) 379 88 11; telefax (31-70) 379 78 78],

L-2920 Luxembourg, bâtiment Jean Monnet, rue Alcide de Gasperi [tél. (352) 43 01 1; télécopieur (352) 43 01 44 33],

F-75007 Paris Cedex 16, 288, boulevard Saint-Germain [tél. (33) 1 40 63 38 38; télécopieur (33) 1 45 56 94 17],

I-00187 Roma, via Poli 29 [tel. (39-6) 678 97 22; telefax (39-6) 679 16 58],

DK-1004 København, Højbrohus, Østergade 61 [tlf. (45) 33 14 41 40; telefax (45) 33 11 12 03],

UK-London SW1P 3AT, Jean Monnet House, 8 Storey's Gate [tel. (44) 71 222 81 22; facsimile (44) 71 222 09 00],

IRL-Dublin 2, 39 Molesworth Street [tel. (353) 1 71 22 44; facsimile (353) 1 71 26 57],

GR-10674 Athens, Vassilissis Sofias 2 [τηλ. (30) 1 724 39 82, τηλεφάξ (30) 1 724 46 20],

E-28001 Madrid, calle de Serrano, 41, 5a planta [tel. (34-1) 435 17 00, 435 15 28; telefax (34-1) 576 03 87, 577 29 23],

P-1200 Lisboa, Centro Europeu Jean Monnet, Largo Jean Monnet 1-10º [tel. (351) 1 54 11 44; telefax (351) 1 55 43 97].

4. Offerte

Le offerte devono pervenire, entro e non oltre il 27. 4. 1992 (17.00), ore locali, presso: Commissione delle Comunità europee, DG I, Servizio operativo Phare, rue de la Loi 84-86, 4/21 (attention. Mr Daudin), B-1049 Bruxelles.

I plichi verranno aperti nel corso di una pubblica seduta il 28. 4. 1992 (10.00), ore locali, stesso indirizzo.

Risorse alieutiche

Invito agli eventuali interessati

(92/C 73/08)

Il regolamento (CEE) n. 3499/91 del Consiglio, del 28. 11. 1991, relativo ad un inquadramento comunitario per studi e progetti pilota riguardanti la conservazione e la gestione delle risorse della pesca nel Mediterraneo ⁽¹⁾ stabilisce i settori prioritari che saranno oggetto di detti studi e progetti.

Qui di seguito vengono elencati i settori per i quali sarà lanciato un invito agli eventuali interessati e che possono beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità per il 1992, conformemente al disposto dell'articolo 1 del regolamento citato.

1. Ricorso demersali, inclusi i grandi fondali

La mancanza di dati aggiornati su talune risorse demersali, segnatamente sugli stock di profondità delle scarpate continentali del Mediterraneo e sui tipi di pesca esistenti o su quelli che si stanno sviluppando giustifica uno sforzo nel settore della ricerca per quanto concerne:

- la cartografia delle risorse demersali, incluse quelle dei grandi fondali;
- i parametri di riproduzione, di crescita e di mortalità;
- le strutture delle popolazioni, la loro densità e la biomassa;
- le possibilità di sfruttamento e, se del caso, le caratteristiche dei tipi di pesca (flotte, sforzo di pesca, catture);
- la distribuzione di frequenza e durata di pesca o di classi di età delle catture per stock e per flotta o per tipo di pesca.

2. Selettività dei principali attrezzi di pesca

Studi sui parametri di selettività dei principali attrezzi di pesca per le principali specie commerciali nell'intento di migliorare la selettività fra le varie specie e all'interno della stessa specie in funzione della geometria degli attrezzi o mediante il ricorso a dispositivi appropriati o ancora tramite qualsiasi altro metodo appropriato incluso il rilevamento elettronico.

3. Aspetti economici e sociali dei principali tipi di pesca del Mediterraneo

Per valutare l'attuabilità delle varie normative o di politiche di gestione delle risorse alieutiche e le relative possibilità di successo sarebbe opportuno poter disporre di analisi economiche e sociali dei tipi di pesca del Mediterraneo, in particolare del Mediterraneo orientale.

I dati necessari includono fra l'altro:

- livello e ripartizione delle spese e dei redditi per flotta e per tipo di pesca;
- valutazione del contributo effettivo della pesca al reddito dei produttori, segnatamente per i pescatori occasionali e per quelli che lavorano a tempo parziale;
- analisi finanziaria della dinamica dei tipi di pesca e delle aziende del settore, segnatamente per quanto concerne gli investimenti, inclusi quelli effettuati per apparecchiature elettroniche sofisticate (navigazione, rilevamento);
- analisi dei problemi economici dovuti alle caratteristiche del Mediterraneo (congestione nelle zone litorali, incluse le zone di pesca, carattere stagionale dell'attività ecc.);
- indagini intese a mettere in evidenza la reazione dei pescatori circa l'opportunità delle misure di gestione delle risorse alieutiche;
- analisi delle strategie di adattamento dei produttori dinanzi agli obblighi derivanti dalla normativa vigente nel settore della pesca, segnatamente delle strategie intese ad eludere le misure di adattamento e di gestione;
- tipologia delle flotte e delle attività di pesca.

4. Sistemi d'informazione per la gestione delle risorse ittiche nel Mediterraneo

Per istituire un regime di gestione/conservazione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo tenendo conto delle realtà biologiche, economiche, sociali e amministrative, siano esse nazionali, regionali o locali è necessario raccogliere e analizzare i dati sulle flotte, sulla relativa attività, sui costi di produzione e le catture ripartite per zone di pesca. Per ottenere dei sistemi d'informazione nel Mediterraneo nell'intento di quantificare lo sforzo di pesca e la capacità di gestione occorre creare una rete statistica armonizzata ciò che richiede un lavoro di analisi e di concezione a priori:

- analisi dei bisogni di un sistema di gestione/conservazione concernente dati biologici, economici, sociali o altri per stabilire quali siano le informazioni necessarie, con quale frequenza ed a quale livello di suddivisione devono essere raccolte;
- analisi delle informazioni disponibili (basi dati amministrativi, scientifici ecc.);
- proposte sulla creazione di un insieme di reti statistiche armonizzate e compatibili.

⁽¹⁾ Gu n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 1.

5. Organizzazione di seminari sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche

È possibile prevedere una serie di progetti pilota segnata-mente sulla gestione/conservazione delle risorse alieuti-che, sui metodi di valutazione degli stock o sulla valuta-zione economica dei vari tipi di pesca. Tali progetti po-trebbero riguardare la creazione di reti statistiche armo-nizzate sempreché siano già definiti in modo esauriente (caso delle risorse di tonni); essi potrebbero includere l'organizzazione di:

- riunioni di lavoro fra esperti o scienziati interessati, nell'intento segnatamente di armonizzare i sistemi di raccolta dei dati statistici a completare le basi di dati con i dati statistici già disponibili e ad effettuare una valutazione dei dati così ottenuti;
- seminario di formazione o di perfezionamento rela-tivi alla pesca nel Mediterraneo;
- simposi sui problemi di conservazione e di gestione delle risorse alieutiche nel Mediterraneo.

6. Concertazione fra le varie amministrazioni e gli ambienti professionali

La concertazione fra tutti coloro che partecipano alla creazione di un sistema armonizzato di gestione delle ri-sorse alieutiche nel Mediterraneo potrebbe essere agevo-lata da una serie di indagini intese a valutare i vari punti di vista sui rispettivi ruoli e, per quanto concerne il con-trollo diretto dello sforzo di pesca, dei poteri da confe-

rare ai vari partner per espletare le missioni loro affidate. Si potrebbero organizzare incontri fra responsabili delle varie amministrazioni e degli ambienti professionali su questo tema, se del caso, in occasione di un simposio sulla conservazione e la gestione delle risorse alieutiche del Mediterraneo.

7. Indirizzo per la presentazione delle dichiarazioni d'interesse:

- 7.1. Le dichiarazioni d'interesse vanno trasmesse per po-sta o possono essere presentare direttamente al se-guente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee, Direzione Generale della Pesca, All'attenzione del sig. Ch. Nordmann, Unità XIV-1, rue de la Loi 200 (JII 99/5-90), B-1049 Bruxelles.

- 7.2. Le «condizione generali applicabili ai contratti d'o-pera della Commissione delle Comunità europee possono essere ottenute gratuitamente all'indirizzo di cui al paragrafo 7.1.

8. Data limite per la presentazione delle dichiarazioni d'interesse:

31. 5. 1992.

9. Termine di validità delle dichiarazioni d'interesse:

31. 12. 1992.

COMITATO ECONOMICO E SOCIALE

Avviso di posti vacanti

(92/C 73/09)

Il Comitato economico e sociale delle Comunità europee pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* n. C 73 A del 24 marzo 1992 i seguenti avvisi di posto vacante:

- CES/62/91 — Direttore,
- CES/72/91 — Segretario generale.

Per ottenere il relativo numero della Gazzetta ufficiale rivolgersi alla direzione Amministrazione personale e finanze del Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rue Ravenstein 2, B-1000 Bruxelles.

RETTIFICHE

Rettifica della comunicazione della Commissione in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la lista degli organismi abilitati dagli Stati membri cui compete procedere alla certificazione «CE» di cui all'articolo 8, paragrafo 2 e all'articolo 10 della direttiva (sicurezza dei giocattoli)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. C 25 del 1° febbraio 1992)

(92/C 73/10)

A pagina 3:

anziché: «Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE della Danimarca come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.»

leggi: «Lista degli organismi notificati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 88/378/CEE dall'Italia come conformi alle condizioni previste dall'allegato III della summenzionata direttiva.»



**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

Lussemburgo

**GUIDA DELLE PROFESSIONI
NELLA PROSPETTIVA
DEL GRANDE MERCATO**



GUIDA DELLE PROFESSIONI NELLA PROSPETTIVA DEL GRANDE MERCATO

di Jean-Claude Séché. Prefazione Jacques Delors

Quest'opera offre, in un linguaggio accessibile anche ai non giuristi, un quadro della situazione attuale e permette, inoltre, di familiarizzarsi con le caratteristiche essenziali della libera circolazione delle persone.

251 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8069-5 — N. di catalogo CB-PP-88-004-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 18,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



**LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE NELLA COMUNITÀ —
INGRESSO E SOGGIORNO**

di Jean-Claude Séché

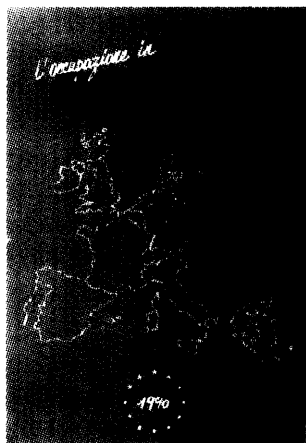
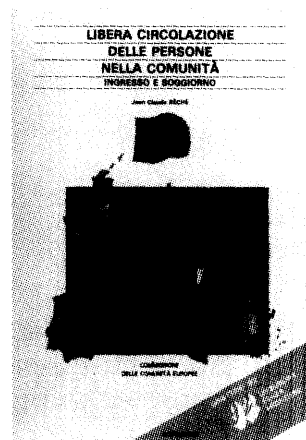
Questo documento passa in rassegna le disposizioni legislative comunitarie in materia di ingresso e di soggiorno. Esso rappresenta il complemento indispensabile della Guida delle professioni nella prospettiva del grande mercato.

69 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-825-8662-6 — N. di catalogo CB-PP-88-B04-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 7,50 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT



L'OCCUPAZIONE IN EUROPA 1990

Il rapporto «L'occupazione in Europa — 1990» è il secondo di una serie di pubblicazioni annuali. Esso si propone di raggiungere un vasto pubblico all'interno degli Stati membri comprendente l'industria e il commercio, i sindacati, i gruppi d'interesse ed i governi. Vengono in esso esaminate molteplici questioni nel settore dell'occupazione: la Comunità è considerata come un «insieme eterogeneo» che è opportuno inquadrare nel contesto mondiale che le è proprio. Vengono infine discusse le implicazioni delle analisi in termini di strategie di sviluppo.

172 pag. — 21 cm x 29,7 cm

ISBN 92-826-1519-7 — N. di catalogo CE-59-90-877-IT-C

Prezzo nel Lussemburgo, IVA esclusa: 11,25 ecu

ES, DA, DE, GR, EN, FR, IT, NL, PT

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vogliate inviarmi le pubblicazioni indicate ☒

Nome:

Indirizzo:

..... Tel.:

Data: Firma:

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.

